



Tribunale Ordinario di Brescia Presidenza

(Decreto di costituzione dell'Ufficio per il processo a supporto delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi)

Il Presidente del Tribunale

1. PREAMBOLO

Con l'art. 50 del d.l. 24 giugno 2013, n. 90, si è provveduto ad istituire presso gli uffici dei Tribunali ordinari e delle Corti di appello¹ delle strutture organizzative denominate Ufficio per il processo.

L'ufficio per il processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (art. 16-octies del decreto legge n. 179/2012, così come modificato dal decreto legge n. 90/2014).

Si tratta di una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno *staff* al servizio del magistrato e/o dell'ufficio. Tale struttura può essere assegnata a supporto di uno o più magistrati professionali (ad es., per il supporto all'istruttoria orale, per l'abbattimento dell'arretrato ultraquinquennale), ma anche a servizio di un settore (ad es., per il settore delle procedure esecutive) o di tutto l'ufficio (ad-es., per la massimazione delle sentenze).

L'Ufficio per il processo (UPP) è un progetto di miglioramento del servizio giustizia nel suo insieme che, partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari.

¹ È il Presidente della Corte di Appello o del Tribunale ad articolare le strutture organizzative dell'Ufficio, le cui attività hanno ad oggetto, principalmente:

- ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali;
- stesura di relazioni e massimazione di sentenze;
- collaborazione diretta con il magistrato per compiti strettamente ancillari all'attività di udienza e di preparazione della stessa;
- rilevazione dei flussi dei statistici;
- controllo della corretta gestione dei registri informatizzati;
- ogni altro compito di supporto al processo civile telematico e all'informatizzazione del processo civile.

Compongono l'Ufficio per il processo i giudici professionali, i giudici onorari, i tirocinanti ex art. 73 del decreto legge n. 69/2013 (convertito con modifiche dalla legge n. 98/2013), i tirocinanti ex art. 37, comma 4, del decreto legge n. 98/2011 (convertito con modifiche dalla legge n. 111/2011) e il personale amministrativo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha recentemente proceduto ad eseguire un monitoraggio sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo, confluito nella risoluzione approvata nella seduta del 18 giugno 2018 (prot. n. 11230/2018) e del seguente oggetto: "*L'ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM (...) sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari; ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio*". Tale risoluzione è stata trasmessa alla Settima Commissione per le finalità indicate dal paragrafo 6 in essa contenuto ove si afferma che, "almeno per i Tribunali ordinari", deve essere "ripensata" la scelta, contenuta all'art. 10 della vigente Circolare sulle tabelle, di rendere "meramente facoltativa la struttura organizzativa dell'ufficio per il processo": infatti, il d.lgs. n. 116/2017, entrato in vigore il 15 agosto 2017, "prevede la necessaria collocazione nell'ufficio per il processo, almeno nei primi due anni di attività, dei giudici di pace nominati dopo il 15 agosto 2017" sicché "almeno per i Tribunali ordinari, l'istituzione dell'ufficio per il processo diviene ineludibile, pena l'impossibilità di dare attuazione al suddetto disposto normativo".


Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017 non sono stati nominati nuovi giudici onorari di pace: ad oggi, è in corso la relativa procedura selettiva, indetta con delibera prot. n. 20194/2017, approvata nella seduta del 15.11.2017, e risulta recentemente assegnato a questo Ufficio un solo GOP (su circa quattrocento selezionati) che andrà necessariamente inserito in uno degli Uffici per il processo da tempo attivi nel Tribunale ordinario di Brescia: 1) UPP a supporto della I Sezione civile; 2) UPP a supporto della Sezione Lavoro e Previdenza; 3) UPP a supporto della VII Sezione civile *Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea*; 4) UPP soggetti deboli, a supporto della III Sezione civile/Famiglia (costituito con decreto n. 30/2019 in data 26 settembre 2019).

E' appena il caso di precisare che gli UUPPPP appena evocati sono previsti dalle vigenti tabelle di questo Tribunale per il triennio 2017-2019 e che - per quanto riguarda gli UUPPPP più risalenti - essi sono stati tempestivamente adeguati alle prescrizioni del CSM in tema di utilizzo della magistratura onoraria, con la variazione tabellare di cui al decreto 27/2018 in data 4 luglio 2018, recante "*decreto di recepimento delle indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alle modalità di utilizzo dei giudici onorari - Pratica num. CSM-FT-VII-2017-297. Formazione della tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019 del Tribunale di Brescia*".

Con il presente decreto, si intende costituire un nuovo UPP per supportare, innanzitutto, i processi di innovazione afferenti all'introduzione delle aste telematiche nel settore delle esecuzioni immobiliari, nonché i procedimenti esecutivi mobiliari e presso terzi, materia tabellarmente assegnata alla IV Sezione civile.

2. L'UFFICIO PER IL PROCESSO A SUPPORTO DELLA IV SEZIONE CIVILE: OBIETTIVI E RISORSE

Come è noto, in base al DM 32/2015 le aste telematiche immobiliari possono essere svolte secondo tre metodologie:



1. vendite sincrone miste;
2. vendite sincrone telematiche;
3. vendite asincrone.

Nelle vendite sincrone miste:

- le offerte d'acquisto possono essere presentate sia telematicamente che in busta chiusa (ovvero analogicamente);
- coloro che hanno formulato l'offerta con modalità telematiche partecipano alle operazioni di vendita con le medesime modalità;
- coloro che hanno formulato l'offerta su supporto analogico partecipano comparando innanzi al referente della procedura;
- in caso di gara, i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparando innanzi al referente della procedura.

Nelle vendite sincrone telematiche:


- le offerte d'acquisto possono essere presentate solo telematicamente;
- alle operazioni di vendita si può partecipare solo telematicamente;
- in caso di gara, i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del referente della procedura e di tutti gli offerenti.

Nelle vendite asincrone:

- le offerte d'acquisto possono essere presentate solo telematicamente;
- alle operazioni di vendita si può partecipare solo telematicamente;
- in caso di gara, i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del referente della procedura.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale di Brescia ha optato per la terza tipologia di modalità di vendita, e cioè asincrona, per una serie di concorrenti motivazioni.

- In primo luogo, la vendita asincrona è certamente la più semplice da gestire per i professionisti, considerando sia che non sono presenti fisicamente gli offerenti, sia che l'eventuale fase di gara viene svolta senza che il professionista debba essere connesso, in un lasso temporale predefinito, che di solito va da 1 a 7 giorni.
- In secondo luogo, tutti i dati ed i documenti relativi alle offerte d'acquisto presentate telematicamente sono visibili al professionista incaricato all'interno della piattaforma del gestore della vendita, già suddivisi per singolo lotto, a partire dall'orario di inizio delle operazioni di vendita telematica. Di norma, per gestire questa fase il professionista impiega un tempo variabile



tra 10 e 20 minuti. Questa metodologia di gara è quella che tendenzialmente presenta minori criticità dal punto di vista tecnico, considerando che il professionista durante la gara non deve essere connesso o avere un ruolo attivo, e che la stessa non si svolge solo in pochi minuti.

- Al termine della gara la piattaforma rende noto al professionista il miglior offerente, e lui provvede ad accedere alla piattaforma e ad effettuare l'aggiudicazione e predisporre il verbale d'asta, entro le tempistiche stabilite in ordinanza.

Con la delibera 23 maggio 2018, il Consiglio Superiore ha adottato una risoluzione che, in relazione alla nuova disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari, contiene linee di indirizzo circa i criteri con cui procedere alla nomina dei gestori delle vendite telematiche.

Nella risoluzione, dopo la preliminare ricognizione del quadro normativo applicabile in materia, delle funzioni e delle caratteristiche del gestore della vendita telematica, al punto 3), è stata esaminata la questione dei criteri di scelta dello stesso gestore in funzione “*di chiarimento e di supporto*” ai dirigenti degli uffici.

In questa parte il Consiglio Superiore ha innanzitutto illustrato le ragioni che non consentono la piana trasposizione al gestore della piattaforma informatica nella quale si compie la procedura di vendita del sistema convenzionale, diffusamente utilizzato per i soggetti che, alla data attuale, svolgono il servizio di pubblicità delle vendite immobiliari (affidamento delle prestazioni ad un gestore unico per mezzo della stipula di una convenzione da parte del capo dell'ufficio o di altro magistrato a ciò delegato, a seguito di una procedura rispettosa delle norme in materia di evidenza pubblica, con la predisposizione di un bando e di un disciplinare di gara, la preventiva definizione dei criteri di attribuzione del punteggio e lo svolgimento di un contraddittorio con il concorrente interessato prima della esclusione dell'offerta). Quindi, dopo aver rimarcato che la scelta del singolo gestore della vendita telematica rientra nella esplicazione della funzione giurisdizionale e che, pertanto, al giudice possono essere forniti criteri di orientamento per l'effettiva conoscenza della qualità dei servizi offerti, senza che la scelta sia determinata, nel suo contenuto, da un accordo negoziale sottoscritto dal capo dell'ufficio, ha formulato il seguente criterio di indirizzo: “*...allo stato, in questa fase iniziale e in attesa di verificare se sia concreta la possibilità che la gestione delle vendite venga interamente assunta dalla struttura ministeriale, la soluzione che presenta minor margine di incertezza è, tuttavia, quella di rimettere la scelta del gestore alla individuazione che di volta in volta farà il singolo giudice dell'esecuzione, nel rispetto di un principio generale di trasparenza e buon andamento che suggerisce, anche in questa materia, la rotazione degli incarichi*” (così ris. CSM, cit.).

Osserva ancora il Consiglio Superiore della Magistratura che “*... in questa prospettiva, si pone per altro verso l'esigenza di evitare un'eccessiva frammentazione delle nomine ed un abbandono della possibilità di trattamenti omogenei delle procedure. La rotazione “a pioggia” degli incarichi, sulla base della mera iscrizione nel registro dei gestori della vendita telematica di cui al predetto decreto ministeriale n. 32/2015, non assicurerebbe, infatti, uniformità, stabilità e celerità nella trattazione delle procedure ed inoltre, con ogni probabilità, precluderebbe a priori di poter fruire di supporti aggiuntivi che, al pari della gestione della pubblicità, potrebbero risultare utili anche nella gestione delle vendite telematiche; ci si riferisce in proposito, tra le varie prestazioni possibili, ad un eventuale supporto informatico a beneficio*



tanto dei referenti della procedura quanto degli offerenti, alla mirata implementazione dei servizi internet, ad un supporto logistico in ordine alla sala dove si possono svolgere le vendite ecc..

Tali obiettivi di efficienza ed uniformità - prosegue il Consiglio Superiore della Magistratura - ben possono essere raggiunti tramite una rotazione temperata degli incarichi che possa tenere in considerazione non soltanto il presupposto formale dell'iscrizione nell'elenco, ma anche alcuni parametri sostanziali che i gestori possano evidenziare, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di scegliere il gestore in maniera consapevole e mirata, con riferimento alla modalità di vendita maggiormente adeguata al contesto da amministrare (prezzo, esperienze maturate nel settore delle esecuzioni forzate, qualità dei servizi offerti, assistenza garantita ecc.)” [così, più di recente, il CSM - Pratica 760/VV/2019 - (relatore Consigliere MICCICHE') Ricorso al TAR Lazio proposto per Astetrasparenti in persona del legale rappresentante Vito Antonio Cimolino - contro il Tribunale di Roma e il Ministero della Giustizia].

Alla luce di quanto precede, l'istituzione dell'Ufficio per il Processo a supporto dei processi di innovazione afferenti all'introduzione delle aste telematiche nel settore delle esecuzioni immobiliari, materia tabellarmente assegnata alla IV Sezione civile, corrisponde proprio alle esigenze segnalate dal CSM di tendenziale quanto auspicabile uniformità nella soggetta materia, esigenze non disgiunte da aspettative altrettanto importanti in tema di efficienza e di efficacia della giurisdizione, con modalità assolutamente trasparenti quanto imparziali (“rotazione temperata” degli incarichi, monitoraggio, pubblicazione periodica degli incarichi ai professionisti delegati e ai gestori, *et similia*).

Completano gli obiettivi dell'istituendo ufficio per il processo il necessario perseguimento di una razionalizzazione del carico di lavoro pendente sulla IV Sezione civile, attraverso un monitoraggio dei procedimenti in conformità delle linee guida contenute nella risoluzione CSM 23 maggio 2018 più volte evocata, nonché a fronte della avvertita esigenza di addivenire ad un orientamento comune e condiviso in relazione alle questioni più frequenti, attraverso la condivisione della giurisprudenza di legittimità e degli orientamenti di merito della Sezione stessa, e la auspicabile ricerca di soluzioni unitarie.

Proprio a tal fine va promossa anche la collaborazione con l'“Archivio del Merito” di recente istituzione.

Infine, sempre agli obiettivi va ascritta la necessità di supportare il settore delle esecuzioni mobiliari e presso terzi che - nell'anno 2019 - ha registrato un notevole aumento del numero delle opposizioni, e conseguentemente mediante l'adozione di misura organizzativa che si ponga in coerenza e continuità con le disposizioni organizzative di cui al decreto presidenziale n. 42/2018.

Alla luce di tali obiettivi, si può dunque affermare che scopo prioritario dell'Ufficio per il processo *de quo* è quello di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, monitorare l'andamento dei più recenti applicativi, nonché di valorizzare i vantaggi conseguenti alla diffusione della digitalizzazione, contribuendo altresì alla realizzazione di una banca dati della giurisprudenza di merito, sì da evidenziare gli orientamenti e garantire certezza in ordine alle soluzioni delle questioni, di natura sostanziale e processuale, maggiormente diffuse.

La composizione dell'Ufficio per il processo di supporto alla IV Sezione civile si articola come segue:

- presidente di sezione/giudice coordinatore (in alternativa) della IV Sezione civile, nominato tra i magistrati togati, delegato ai compiti di coordinamento e controllo della struttura organizzativa;
- quattro giudici togati in servizio nella IV Sezione civile, incluso il magistrato che sarà nominato a copertura del posto vacante;
- cinque giudici onorari di pace assegnati alla IV Sezione civile (di cui quattro nominati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116);
- quattro tirocinanti tra quelli ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98.

Alla copertura dei predetti posti - con la sola eccezione dei tirocinanti - si provvederà, di norma, con apposito interpello endosezionale, aperto anche ai nuovi GOP in via di assegnazione.

Al dirigente amministrativo è rimessa l'adozione delle misure di gestione del personale di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio, in modo da consentire l'avvio dell'ufficio per il processo.

L'esperienza e la buona volontà dei soggetti chiamati a far vivere detto organismo suggeriranno - in prosieguo di tempo - correttivi e quant'altro utile allo stesso fine.

2.1 Giudici onorari di pace (utilizzo dei giudici onorari nell'ufficio per il processo) - Le competenze dei giudici onorari di pace all'interno dell'ufficio per il processo.

All'interno dell'ufficio per il processo i giudici onorari svolgono i compiti identificati dall'art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 116/2017², tra i quali deve ritenersi qualificante la redazione di minute di provvedimenti.

Nel periodo transitorio, operante fino al 15 agosto 2021, i soli giudici onorari nominati prima del 15 agosto 2017, anche se collocati nell'Ufficio per il Processo, possono essere altresì assegnatari di singoli procedimenti ed anche di un intero ruolo, con l'eccezione delle materie di cui all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 116/2017. In particolare, il comma 6 dell'art. 11 cit. prevede che:

“lettera a) per il settore civile;

- 1) I procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio, nonché dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;*
- 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;*
- 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;*

² Il comma 10 dell'art. 10 cit. stabilisce: “Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario può assistere alla camera di consiglio”.

- 4) *i procedimenti in materia societaria e fallimentare;*
- 5) *i procedimenti in materia di famiglia.*”

Inoltre, sempre nel periodo transitorio, i giudici onorari possono comporre i collegi, salvo che nelle materie indicate dall'art. 12 del medesimo d.lgs. 116/2017 e sempre che non ricorrano le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 11.

Ai giudici onorari possono essere demandati anche gli approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali o l'acquisizione di documentazione, anche con l'ausilio dei tirocinanti.

I giudici onorari devono essere individuati fra coloro che abbiano dato prova di adeguata professionalità per la trattazione delle materie sopra elencate.

I giudici onorari saranno formati mediante un affiancamento iniziale con un giudice professionale della IV Sezione Civile, presso cui sarà incardinato l'ufficio per il processo costituendo, e la partecipazione alle attività formative organizzate in seno all'ufficio giudiziario. Inoltre, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 116/2017, i giudici onorari parteciperanno alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni parteciperanno anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

Ai giudici onorari saranno assicurati una postazione di lavoro, l'accesso libero ad “*Italgire*” nonché l'accesso alla *console*, con la funzione di assistente ovvero anche di magistrato.

2.2 Tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013

Con riguardo all'attività da demandare ai tirocinanti, non può che farsi riferimento al quadro normativo in vigore, non superato dalle norme che disciplinano l'ufficio per il processo.

L'art. 73, co. 4, d.l. cit. prevede che il tirocinante assista e coadiuvi il magistrato nel compimento delle ordinarie attività.

Si segnala che i tirocinanti inseriti nel costituendo ufficio per il processo non dovranno occuparsi in via esclusiva solo di tali tipologie di provvedimenti essendo, invece, particolarmente auspicabile, ai fini della loro formazione complessiva, che vengano loro affidati anche affari delle altre materie di cui si occupa il giudice affidatario, secondo il c.d. principio di non esclusività.

Alla luce di tali premesse e in conformità con i dati normativi sopra indicati, le attività espletabili in seno all'ufficio per il processo dai tirocinanti *ex art. 73 cit.* si possono riassumere come segue:

Attività preparatorie all'udienza:

- verifica della regolare trasmissione da parte delle cancellerie dei fascicoli delle udienze;
- verifica della completezza degli atti del fascicolo, anche depositati per via telematica, e loro riordino secondo le indicazioni del magistrato;
- controllo preliminare dei decreti di trasferimento con particolare riguardo alle notifiche dei creditori iscritti, attività indispensabile affinché il giudice possa poi procedere ad una “serena” cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili;



- preparazione delle udienze con il magistrato e studio individuale di fascicoli indicati dal magistrato con approfondimento di eventuali questioni di diritto controverse emerse dallo studio;
- predisposizione, su indicazione del magistrato, della scheda del procedimento con indicazione in merito alle principali questioni in fatto e in diritto;
- attività di ricerca sui documenti e sui precedenti giurisprudenziali delegata dai magistrati della sezione o dal presidente di sezione.

Attività in udienza:

- affiancamento del magistrato nello svolgimento dell'attività di udienza;
- partecipazione alla camera di consiglio.

Attività successiva all'udienza:

- segnalazione alla cancelleria di singoli incombeni conseguenti l'udienza;
- confronto con l'affidatario su eventuali profili decisionali o istruttori emersi e aggiornamento della scheda del processo;
- collaborazione nella redazione di bozze di provvedimenti, previo confronto con l'affidatario.

Ulteriori attività (trasversali, non necessariamente collegate al singolo magistrato affidatario):

- esame dei provvedimenti emessi nella sezione;
- predisposizione di un archivio in relazione ai dati delle ricerche effettuate;
- predisposizione di modelli standard di motivazione per le questioni giuridiche ricorrenti;
- collaborazione – in unione con gli altri tirocinanti – per la creazione e gestione di un archivio di giurisprudenza e modulistica della sezione;
- studio delle novità legislative rilevanti per la sezione;
- partecipazione alle riunioni dove si attua il confronto giurisprudenziale/organizzativo;
- ausilio alla cancelleria nei compiti di rilevazione dei dati statistici e di raffronto tra i dati estratti dalla cancelleria e quelli che possono essere desunti dalla consolle del magistrato;
- ausilio al presidente di sezione per le attività di monitoraggio statistico e di assegnazione.

Ai tirocinanti saranno assicurati una postazione di lavoro, l'accesso libero ad "Italgire" nonché l'accesso alla *consolle*, con la funzione di assistente.

2.3 Personale di cancelleria

Si auspica la possibilità di un inserimento di risorse di cancelleria adeguate alle necessità dell'ufficio per il processo.

In particolare - come già espresso - il dirigente amministrativo adotterà le misure di gestione del personale di cancelleria coerenti con le determinazioni del capo dell'ufficio, in modo da

consentire l'avvio dell'ufficio per il processo³.

Visti ed applicati:

- l'art. 16-*octies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'art. 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- gli artt. 10 e 10-*bis* della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019;
- la risoluzione su "*L'ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari: ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio*", approvata dal Plenum nella seduta del 18 giugno 2018;
- la risposta a quesito nella pratica 530/VV/2017, approvata dal *Plenum* nella seduta del 6 dicembre 2017 (prot. n. 21794/2017);
- le delibere di approvazione di variazione tabellare nei procedimenti consiliari nn. 285/2019 e 389/2019, oggetto di esame da parte del *Plenum* nella seduta del 13 marzo 2019 (prot. delibere, rispettivamente nn. 538/2019 e 539/2019);
- le linee guida per l'Ufficio del Processo di cui alla delibera di *Plenum* 15 maggio 2019;

Vista la disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari di cui al Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119;

Visto il D.M. del 05 dicembre 2017, recante "*Accertamento della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche*";

Vista la Risoluzione di cui alla delibera di Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 23 maggio 2018, in tema di "*Nuova disciplina delle vendite forzate nelle procedure esecutive immobiliari: risoluzione sulla nomina dei gestori delle vendite telematiche e aggiornamento della modulistica*";

Visto il decreto presidenziale n. 42/2018, in data 9 novembre 2018, recante "*riorganizzazione del settore delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi, a seguito dello scorporo dalla Sezione Impresa della "IV sezione civile fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni"*,

³ Più in generale, si rimanda alle *Linee guida per l'Ufficio del Processo ex art. 50 D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 – MODALITA' OPERATIVE*, di cui alla delibera 15 maggio 2019 (Prat. Num. 55/VV/2016 - 81/VV/2016).

esaminato dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 28 novembre 2018 nella quale ha espresso unanime parere favorevole, per modo che esso è divenuto esecutivo da tale data (28 novembre 2018);

Visto il decreto presidenziale n. 52/2018, in data 4 dicembre 2018, recante “*formazione dell’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili, previsto dall’art. 179-ter disp. att. cod. proc. civ.*”;

Visto il Decreto presidenziale n. 36/2019 in data 28 ottobre 2019, recante “*Implementazione aste telematiche immobiliari – Linee guida*”;

Richiamati - per quanto di rilievo - il contenuto del DOG e il piano di gestione ex art. 37 D.L. 98/2011 per il 2019;

Sentiti l’Ufficio Studi, il presidente e i magistrati della IV Sezione civile nonché la Dirigente amministrativa;

Preso atto della disponibilità a comporre l’UPP in esame manifestata dai magistrati professionali dottori Simonetta Bruno, Angelina Baldissera, Stefano Franchioni e Alessandro Perniogotto, nonché dai GOP dottori Marco Calli, Liana Zaccara, Maurizio Di Rocco e Davide Foppa Vicenzini;

Tanto premesso;

DISPONE


L’istituzione - con decorrenza immediata - dell’Ufficio per il Processo (UPP) a supporto dei processi di innovazione afferenti l’introduzione delle aste telematiche nel settore delle esecuzioni immobiliari, nonché delle esecuzioni mobiliari e presso terzi, materia tabellarmente assegnata alla IV Sezione civile.

La dotazione organica dello “*UPP-esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi*” prevede:

- **un posto di presidente**, coincidente con il presidente della IV Sezione civile; in alternativa, un posto di giudice coordinatore, delegato ai compiti di coordinamento e controllo della struttura organizzativa;
- **quattro posti di giudice togato** (da attingersi all’organico della IV Sezione civile), incluso il magistrato che sarà nominato a copertura del posto vacante;
- **cinque posti di giudice onorario di pace**, da attingersi dall’organico della IV Sezione civile, di cui quattro nominati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116;
- **quattro tirocinanti** ex art 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98.

Restano salve le competenze della magistratura onoraria già disciplinate, ai presenti fini, dal decreto presidenziale n. 42/2018.

Il dirigente amministrativo adotterà le misure di gestione del personale di cancelleria coerenti con le determinazioni del Capo dell’ufficio, in modo da consentire l’avvio dell’ufficio per il processo.



ASSEGNA

a domanda, allo “*UPP-esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi*”, a supporto della IV Sezione Civile “Fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni”:

- 1) la dott.ssa Simonetta Bruno, presidente della IV Sezione Civile, delegata ai compiti di coordinamento e controllo della struttura organizzativa;
- 2) la dott.ssa Angelina Baldissera, giudice della IV Sezione Civile;
- 3) il dott. Stefano Franchioni, giudice della IV Sezione Civile;
- 4) il dott. Alessandro Pernigotto, giudice della IV Sezione Civile;

ASSEGNA

altresì, a domanda, i seguenti GOP:

- 5) dott.ssa Liana Zaccara;
- 6) dott. Marco Calli;
- 7) dott. Maurizio Di Rocco;
- 8) dott. Davide Foppa Vicenzini.

DICHIARA

L'immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del presente decreto e ne


DISPONE

la comunicazione immediata:

- ai presidenti ed ai giudici coordinatori di sezione;
- ai giudici, togati e onorari, in servizio in questo Tribunale;
- al Dirigente amministrativo, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;
- ai Presidenti del Consiglio notarile distrettuale, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Brescia;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, per il prescritto parere.

Brescia, 28 ottobre 2019

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia



Allegati:

- 1) Decreto presidenziale n. 42/2018, in data 9 novembre 2018, recante “*riorganizzazione del settore delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi, a seguito dello scorporo dalla Sezione Impresa della “IV sezione civile fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni”*”;
- 2) Decreto presidenziale n. 52/2018, in data 4 dicembre 2018, recante “*formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni immobili, previsto dall'art. 179-ter disp. att. cod. proc. civ.*”;
- 3) Decreto presidenziale n. 36/2019 in data 28 ottobre 2019, recante “*Implementazione aste telematiche immobiliari – Linee guida*”.
- 4) Verbale dell'incontro in data 12 settembre 2019 con i rappresentanti di tutti gli Ordini professionali;
- 5) Verbale Conferenza Permanente Servizi del 19 giugno 2019;
- 6) Verbale riunione 22 ottobre 2019 con magistrati, togati e onorari, della IV Sezione civile, nonché con Magrif civile, Magistrato collaboratore, Dirigente amministrativo e funzionario amministrativo responsabile cancelleria esecuzioni immobiliari;
- 7) Ordinanza-tipo di vendita.

